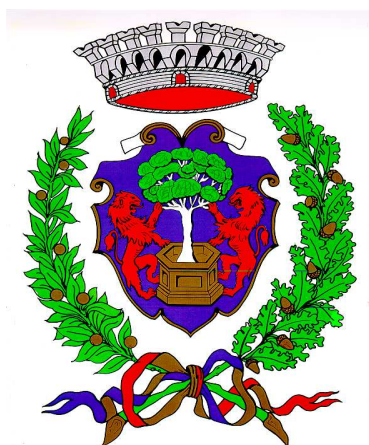




COMUNE DI BARLASSINA

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 19 LUGLIO 2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 25 LUGLIO 2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 14 MARZO 2022

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per Autorizzazioni e Concessioni
- Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica
- Art. 8 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 9 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminose
- Art. 11 - Festoni e luminarie
- Art. 12 - Manutenzione degli edifici
- Art. 13 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 14 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 15 - Battitura panni e tappeti
- Art. 16 - Baracche ed orti
- Art. 17 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 18 - Vasche e fontane
- Art. 19 - Trasporto di letame e materiali di espurgo
- Art. 20 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 21 - Circolazione di animali
- Art. 22 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali
- Art. 23 - Custodia dei cani e degli animali

- Art. 24 - Piccioni
- Art. 25 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 26 - Imbrattamento degli animali
- Art. 27 - Divieti
- Art. 28 - Norme di rinvio

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

- Art. 29 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 30 - Rumori nelle case
- Art. 31 - Suono delle campane
- Art. 32 - Rumori fastidiosi
- Art. 33 - Sale da ballo, cinema, locali pubblici
- Art. 34 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti
- Art. 35 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 36 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 37 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO V

SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 38 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 39 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 40 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 41 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali. e fuochi in genere
- Art. 42 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 43 - Autorimesse
- Art. 44 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 45 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 46 -Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 47 -Ordini di riparazione
- Art. 48 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 49 - Pozzi e cisterne
- Art. 50 -Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 51 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 52 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 53 - Intralcio alla circolazione
- Art. 54 - Raccolta di fondi a scopo benefico
- Art. 55 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 56 - Cortei funebri
- Art. 57 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
- Art. 58 - Inquinamento atmosferico e delle acque.
- Art. 59 - Fumi ed esalazioni

TITOLO VI
NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 60 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 61 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art. 62 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 63 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art. 64 - Materiale maleodorante
- Art. 65 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 66 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 67 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

TITOLO VII
DIVIETI

- Art. 68 - Carovane e bivacchi
- Art. 69 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 70 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 71 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
- Art. 72 - Atti vietati sulle strade
- Art. 73 - Divieto di giocare a palla sulle strade e nelle piazze
- Art. 74 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 75 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 76 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- Art. 77 - Pagamento immediato
- Art. 78 - Rimessa in pristino
- Art. 79 - Sospensione delle Autorizzazioni o Concessioni
- Art. 80 - Abrogazioni di norme preesistenti
- Art. 81 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana del Comune di Barlassina è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Essa, attende alla tutela dell'integrità del patrimonio pubblico comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità di Barlassina.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di Polizia urbana sovrintende il Sindaco e/o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Comando di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P.

Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, possono accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nella massima chiarezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3

Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo

pubblico” s’intende indicare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici.

TITOLO II **ESTETICA E DECORO CITTADINO**

Art. 4

Disposizioni di carattere generale per Autorizzazioni e Concessioni previste dal presente Regolamento

Le Autorizzazioni, Concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- Personalmente al titolare;
- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- Con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione o autorizzazione data;
- Con riserva all’Amministrazione Comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;
- Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande presentate per l’ottenimento delle autorizzazioni o concessioni di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l’occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall’apposito regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, L'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella Concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 8

Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e/o fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti, per il rilascio della relativa autorizzazione.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 9

Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 10

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 11

Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente Comando di Polizia Locale.

Art. 12

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani di interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Art. 13

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 14

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale e su parti di immobili privati.

Art. 15

Battitura di panni e tappeti

È vietato sbattere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie o altro.

Art. 16

Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatte salve le facoltà previste dal T.U. dell'Edilizia.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 17

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale, i sacchi ed i contenitori non possono essere esposti fuori della proprietà prima delle ore 18,30 della sera precedente la raccolta nel periodo compreso fra i giorni dal 1 novembre al 31 marzo e dalle 20,30 della sera precedente la raccolta nel periodo compreso fra i giorni dal 1 aprile al 31 ottobre, e comunque devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi, così come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/05/2005.

Art. 18

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o fontanelle pubbliche, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 19

Trasporto di stallatico e operazioni di espurgo

Il trasporto di stallatico nel centro urbano deve essere eseguito dalle ore 22.00 alle ore 06.00, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione o perdita del carico.

Le operazioni di espurgo, devono essere eseguite secondo le vigenti norme Igienico- sanitarie.

Art. 20

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti con strade o are pubbliche attrezzate potranno recintare la proprietà privata, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico/edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberatamente o facilmente introdurre

E' però vietato effettuare recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

TITOLO III

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 21

Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno al vicinato.

Art. 22

Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Art. 23

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere denunciati al competente ufficio ASL dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e/o di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale, sono tutelati dalla normativa vigente. I privati e le associazioni che rispettano i requisiti di legge, possono contribuire alla gestione delle colonie feline per la tutela della salute e della salvaguardia di vita dei gatti

Art. 24

Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfontimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

A tal fine il Sindaco interpellerà i competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale.

Art. 25

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli.

Il guinzaglio per i cani di grossa taglia e/o d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 26

Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, munirsi di

idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 27

Divieti

È vietato, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 28

Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991.

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

Art. 29

Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di Zona.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 20,00 ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 23.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede.

Art. 30

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 07,00.

I lavori eseguiti nelle civili abitazioni e pertinenze, l'installazione di impianti, che provocano disturbo alla quiete pubblica, sono consentiti nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle 20,00, mentre nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 09,00 alle 20,00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Art. 31

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21,00 alle ore 07,00.

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete, salvi casi particolari.

Art. 32

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, gli scoppi di mortaretti, ed altri rumori eccessivi ed inutili. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 33

Sale da ballo, cinema, locali pubblici

I locali pubblici devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Comando di Polizia Locale, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

Art. 34

Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere.

È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

La pratica della vendita porta a porta è regolamentata dalla normativa vigente. Qualunque ente interessato ad esercitarla, deve rispettare i vincoli e gli obblighi di legge, tra cui darne comunicazione scritta alle autorità locali di Pubblica Sicurezza, nominare un responsabile ed esibire un tesserino riconoscibile ben visibile.

Art. 35

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, deve effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Art. 36

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 37

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPA.

I competenti uffici dell'ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Comandante della Polizia Locale, promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salvo l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'art. 659 del codice penale.

TITOLO V

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 38

Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Art. 39

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 40

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Art. 41

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, accendere falò o fuochi artificiali nonché piccoli aerostati alimentati da fiammelle libere, cosiddette "lanterne cinesi – lanterne volanti – o khom fai", su tutto il territorio comunale.

È assolutamente vietato:

- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 42

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti della vigente normativa.

Art. 43

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Art. 44

Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci e altri strumenti da taglio, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

Art. 45

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari. Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 46

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Art. 47

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 48

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Art. 49

Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 50

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 51

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 52

Atti contrari alla sicurezza

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, quando ciò costituisca intralcio, pericolo, o sia indecoroso.

Art.53

Intralcio alla circolazione

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 54

Raccolti di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 55

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 56

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri.

Art. 57

Veicoli adibiti al servizio pubblico.

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) gettare cose od oggetti dalle vetture

- 3) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- 4) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 5) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 6) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- 7) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 8) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 9) sputare all'interno e fuori delle vetture;
- 10) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 11) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- 12) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 58

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalla Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" oltre che dal vigente D.lgs. 152/2006, oltre alle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento locale d'igiene.

Art. 59

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

TITOLO VI **NETTEZZA PUBBLICA**

Art. 60

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 61

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 62

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi provvedono allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Art. 63

Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

La distribuzione di volantini e manifesti, opuscoli, foglietti o altro, deve avvenire senza disturbo alla circolazione, e alla nettezza urbana.

Art. 64

Materiale maleodorante

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 65

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 66

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 67

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

TITOLO VII

DIVIETI

Art. 68

Carovane per nomadi e bivacchi

È vietata la sosta di carovane per nomadi, di tende da campeggio e simili, così come l'esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo Igienico- Sanitario.

Art.69

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, disegni o affissioni gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Art. 70

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, fatto divieto di:

- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini o portatori di handicap, veicoli giocattolo (tricicli) per bambini;
- camminare sugli spazi erbosi ove sia specificatamente vietato con l'apposizione di idonea segnaletica;
- cogliere fiori, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, e tappeti erbosi;
- trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- introdurre autoveicoli, ciclomotori e motocicli;

Art. 71

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 72

Atti vietati sulle strade

Nessuno può, senza nulla-osta o Autorizzazione Comunale, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade comunali o di uso pubblico.

Art. 73

Divieto di giocare a palla sulle strade e nelle piazze

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito sia dei veicoli che dei pedoni, è vietato effettuare giochi di qualsiasi natura, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

Art. 74

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci di riguardarsi da sé (per età o malattia), devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Art. 75

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura della Società Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

TITOLO VIII **SANZIONI**

Art. 76

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta eccezione per la violazione prevista al comma 3° dell'art. 42 del presente testo, la cui sanzione è specificatamente prevista dall'art. 12 della Legge 59 del 31 marzo 1978 convertita in Legge n. 191 del 15 agosto 1978, nonché in base alla Legge n. 689/81.

Per il 3° comma dell'art. 44 del presente Regolamento la sanzione è dettata dall'art. 7 comma 1° e 2° bis del D.Lgs 24 novembre 1998 n. 286 e successive modifiche.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro 50,00 (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. postale n° 18616201, intestato al Comune di Barlassina Servizio Tesoreria.

È facoltà del trasgressore, presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco o da un Funzionario da esso delegato, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 77

Pagamento immediato

Non è ammesso il pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in via breve, direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 78

Rimessa in pristino

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la Competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 79

Sospensione delle Autorizzazioni o Concessioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, sarà inflitta la sospensione della concessione o della Autorizzazione nei casi seguenti:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionale;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione sarà protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto a tali obblighi, e comunque per un periodo non superiore a giorni trenta.

Art. 80

Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento al fine di tutelare la riservatezza dei dati, si fa riferimento ai Regolamenti Comunali sulla privacy.

Art. 81

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'Atto deliberativo di approvazione del medesimo.